

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 178

19 settembre 2007

PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE, AI SENSI DELL'ART. 121 DELLA COSTITUZIONE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE CORRADI

MODIFICHE ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449

Oggetto consiliare n. 2875

RELAZIONE

La presente proposta di legge ha lo scopo di modificare l'art. 40, comma 3 della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997, avente ad oggetto la dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli studenti diversamente abili.

La norma vigente utilizza, come criterio per individuare la dotazione organica degli insegnanti di sostegno, quello di un insegnante di sostegno ogni 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali di ciascuna Provincia.

Con l'attuale criterio, la dotazione organica degli insegnanti di sostegno non è parametrata all'effettiva presenza di alunni diversamente abili, ma viene calcolata in base ad un quoziente di studenti iscritti alle scuole statali, stabilito in 138 alunni.

L'attuale criterio penalizza gli studenti diversamente abili, realizzando una iniqua distribuzione su base provinciale degli insegnanti di sostegno, che non tiene conto dell'effettiva presenza o meno di alunni affetti da disabilità; infatti, si hanno Province con un notevole numero di studenti iscritti ma una limitata percentuale di diversamente abili che si vedono assegnare un numero elevato di insegnanti di sostegno, mentre in altre Province con una più elevata incidenza di alunni diversamente abili, si registra una minore assegnazione di insegnanti di sostegno.

Il criterio previsto dall'art. 40, comma 3, Legge 449/97, si traduce nei fatti in una violazione del diritto all'integrazione scolastica degli studenti diversamente abili; i quali si vedono riconoscere un numero di ore di sostegno inadeguate rispetto alle loro effettive esigenze.

La presente proposta di legge alle Camere si prefigge l'obiettivo di modificare quanto disposto dall'art. 40, comma 3, Legge 449/97, stabilendo che il numero degli insegnanti di sostegno deve essere determinato tenendo conto dell'effettivo numero di studenti diversamente abili e della gravità dell'handicap degli alunni.

Ulteriore modifica è rappresentata dalla previsione di una Commissione composta da un rappresentante della Provincia, del Comune, dell'ASL e dal Provveditorato agli studi, che deve approvare gli eventuali ulteriori progetti formativi elaborati dagli istituti scolastici a favore della formazione degli studenti diversamente abili, alla cui realizzazione, in termini di personale e risorse finanziarie, dovranno concorrere gli Enti locali ed il Ministero dell'Istruzione.

PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1

*Modifiche all'art. 40, comma 3
della Legge 27 dicembre 1997, n. 449*

1. L'art. 40, comma 3 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

«La dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni diversamente abili, è fissata in base al numero di iscritti alle scuole statali delle singole Province affetti da disabilità certificata al momento dell'iscrizione. Il numero dovrà essere adeguato durante l'anno scolastico ogni qualvolta si registrerà una modifica nel numero degli studenti iscritti affetti da disabilità.

L'assegnazione degli insegnanti di sostegno ai singoli istituti scolastici e la loro assegnazione ai singoli studenti diversamente abili, dovrà avvenire avendo cura di assicurare la continuità educativa in ciascun grado di scuola. I singoli istituti elaborano progetti volti alla formazione degli alunni affetti da disabilità, che sottopongono all'approvazione di una Commissione formata da quattro membri, di cui uno designato dalla Provincia, uno designato dal Comune dove ha sede l'istituto scolastico, uno designato dall'AUSL, ed uno designato dal Provveditore agli studi. Gli Enti pubblici territoriali ed il Ministero della Pubblica Istruzione, forniscono le risorse umane ed i mezzi finanziari per la realizzazione dei progetti elaborati dai singoli istituti ed approvati dalla Commissione. Le esperienze acquisite sono messe a disposizione di altre scuole».

